

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 30 giugno 2003, n.12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e in particolare l'art. 4 "Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo" e l'art. 5 "Riconoscimenti e certificazioni";

- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare l'art. 3 "Funzioni della Regione", comma 7;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 936 del 17 maggio 2004, con la quale è stato approvato il documento "Il Sistema Regionale delle Qualifiche - orientamenti, metodologia, struttura", in cui la Regione ha definito l'impianto del proprio sistema di Qualifiche e ha assunto alcuni principi di riferimento per il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, definendo in particolare che la qualifica:

- è un titolo formale che certifica il possesso degli standard di competenza di una figura professionale/qualifica;
- è assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla Regione con un "atto unico" di certificazione (relativo all'intera figura) oppure con somma di certificazioni parziali (certificazioni di "unità di competenze") ottenibili attraverso percorsi di apprendimento diversi in momenti differenti della vita;

- è registrabile nel "Libretto formativo individuale";
- la propria deliberazione n. 2212 del 10 novembre 2004, con la quale si stabilisce che successivamente saranno definite le linee guida e i dispositivi di attuazione di un Sistema Regionale delle Certificazioni coerente con il Sistema Regionale delle Qualifiche, adottando il medesimo percorso di validazione con le parti sociali già operante per il Sistema Regionale delle Qualifiche;

Dato atto che:

- nei mesi di giugno e luglio si è realizzato il lavoro di elaborazione e verifica del Sistema Regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze;

- tale percorso, in continuità con il lavoro svolto nell'ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche è stato condotto congiuntamente agli esperti designati dai componenti la Commissione regionale Tripartita, di cui alla Legge 12/03, e dai funzionari incaricati dalle Amministrazioni Provinciali;

- tale lavoro di elaborazione ha prodotto il documento "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", allegato A) parte integrante del presente atto;

Valutato che:

- nell'ambito dei percorsi integrati con l'istruzione occorre verificare i nessi e le compatibilità al fine di perseguire la spendibilità dei titoli nel mercato del lavoro e assicurare la mobilità degli allievi tra i sistemi istruzione e formazione;

- le caratteristiche innovative del nuovo Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze inducono a procedere ad un avvio sperimentale del sistema al fine di monitorarne gli eventuali elementi di criticità o disfunzionalità e consentire i necessari interventi correttivi;

Ritenuto opportuno che tale monitoraggio, nella fase sperimentale, sia condotto d'intesa e con la collaborazione della Commissione regionale Tripartita e delle Amministrazioni Provinciali;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla Conferenza Regionale per il Sistema Formativo e alla Commissione regionale Tripartita nelle rispettive sedute del 22 luglio 2005, il documento "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";

Acquisito il parere favorevole della Commissione regionale Tripartita nella predetta seduta;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 12/2003, nella seduta del 07/09/2005;

Dato atto, in ordine al presente provvedimento, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/03;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", di cui al documento allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere il coinvolgimento delle Parti sociali e delle Province per la verifica dello stato di attuazione e degli obiettivi raggiunti, per la definizione degli ambiti progressivi di coinvolgimento, dei soggetti del sistema formativo per la individuazione delle linee di miglioramento del sistema;
3. di dare atto che si provvederà alle modifiche e integrazioni necessarie per garantire la coerenza complessiva con quanto delineato dalla normativa e dagli accordi nazionali e regionali relativi ai percorsi integrati di istruzione e formazione professionale al fine di favorire i passaggi e i reciproci riconoscimenti delle competenze acquisite tra i sistemi istruzione, formazione

e lavoro; in tale prospettiva il sistema che si approva con il presente atto, è operativo per la formazione professionale e per il lavoro;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A



Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità

***IL SISTEMA REGIONALE DI
“FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE”***

Sommario

Presentazione

1. I riferimenti del “Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze”

1.1 La normativa regionale

1.2 I riferimenti nazionali e comunitari

2. Profilo generale

2.1 Obiettivi e orientamenti

2.2 Gli oggetti della formalizzazione e della certificazione

3. Articolazione

3.1 Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze

3.2 I soggetti attuatori

4. Specifici elementi

4.1 L'accertamento tramite evidenze

4.2 L'accertamento tramite esame

Presentazione

Il “Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze” (SRFC) adottato riguarda le competenze riferibili al Sistema Regionale delle Qualifiche.

Esso:

- assume e traduce in concreto quanto sancito dalla L.R. 12/03;
- si pone in continuità con quanto definito dalla Regione nell’ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche e degli Standard formativi;
- tiene conto dell’assetto normativo nazionale e degli orientamenti comunitari;
- costituisce un’elaborazione originale della Regione fondata sulle esperienze svolte nel territorio regionale, sulle indicazioni espresse dalle Parti Sociali e sul confronto svolto con i soggetti del sistema formativo.

L’applicazione del SRFC sarà caratterizzata, nella prima fase, dalla sperimentalità dell’esperienza e dall’integrazione che sarà perseguita con specifici ambiti di intervento di interesse regionale.

Per quanto riguarda la sperimentalità, un ambito di interesse regionale da monitorare sarà costituito dalle richieste di formalizzazione e certificazione delle competenze maturate al di fuori dei percorsi formativi al fine di individuare, oltre agli organismi di formazione accreditati, altri possibili soggetti attuatori quali enti autorizzati, servizi per l’impiego, imprese formative.

Si provvederà inoltre alle modifiche e integrazioni necessarie per garantire la coerenza complessiva con quanto delineato dalla normativa e dagli accordi nazionali e regionali relativi ai percorsi integrati di istruzione e formazione professionale al fine di favorire i passaggi e i reciproci riconoscimenti delle competenze acquisite tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro; in tale prospettiva il sistema che si approva è operativo per la formazione professionale e per il lavoro

Dal monitoraggio della sperimentazione, così come dai processi di integrazione che si svilupperanno, potranno derivare sollecitazioni alla modifica di specifici elementi caratterizzanti il sistema. Le sollecitazioni saranno raccolte, confrontate, elaborate, validate e tradotte in dispositivi migliorativi.

In fase di prima applicazione la Regione svolgerà una funzione essenziale di promozione del sistema, supporto all’applicazione, monitoraggio dell’andamento e dei risultati.

Per lo svolgimento di queste funzioni la Regione svilupperà il più ampio coinvolgimento dei soggetti in diverso modo interessati al processo.

In particolare, la Regione coinvolgerà le Parti sociali, con le quali verificherà lo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti, le Province, per definire ambiti progressivi di coinvolgimento, i soggetti del sistema formativo, così come definito dall’art. 3 della L.R. 12/03, per individuare le linee di miglioramento del sistema.

Al momento dell'applicazione il SRFC sarà corredata dei documenti tecnici e della modulistica necessaria.

1. I riferimenti del “Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze”

Il SRFC si colloca in un quadro normativo e regolamentare regionale, nazionale e comunitario di cui assume vincoli e orientamenti.

1.1 La normativa regionale

Il SRFC della Regione Emilia-Romagna assume a riferimento i principi desumibili dalla normativa regionale oggi vigente.

Costituisce riferimento principale del “Sistema” la Legge Regionale 12/2003 all’interno della quale si afferma che:

- la certificazione ed il riconoscimento delle competenze costituiscono un diritto della persona;
- le competenze passibili di riconoscimento e certificazione sono quelle “acquisite” dalle persone;
- il percorso per giungere alla definizione delle procedure per il riconoscimento, la certificazione e l’individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze deve essere di tipo partecipativo e prevedere il coinvolgimento delle parti sociali e del sistema formativo;
- titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema.

Costituiscono ulteriori riferimenti del SRFC le delibere emanate in attuazione della L.R. 12/2003 con le quali la Giunta Regionale ha regolato il proprio Sistema Regionale delle Qualifiche (936/2004) ed il Sistema degli Standard Formativi (265/2005).

In questi atti sono stati definiti i seguenti principi assunti come elementi fondativi del SRFC:

- la qualifica è un titolo formale che certifica il possesso degli standard di competenza di una figura professionale/qualifica;
- è assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla Regione con un “atto unico” di certificazione (relativo all’intera figura) oppure con somma di certificazioni parziali (certificazioni di “unità di competenze”) ottenibili attraverso percorsi di apprendimento diversi in momenti differenti della vita;
- è registrabile nel “Libretto formativo individuale”;

- le competenze componenti le qualifiche possono essere oggetto di percorsi di apprendimento formale (istruzione, formazione, percorsi integrati), non formale (esperienza), anche in integrazione tra loro;
- le competenze certificate possono essere riconosciute quali “crediti formativi” all’interno del sistema formativo regionale. Potranno inoltre essere assunte a riferimento per lo sviluppo professionale in ambito lavorativo, con le modalità che saranno definite dalle parti.

1.2 I riferimenti nazionali e comunitari

Il SRFC tiene conto del quadro nazionale al momento definito in materia.

In particolare, oltre al DM 12 marzo 1996, “Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale”, hanno costituito riferimento il DM 174/2001 “Criteri per la certificazione nel sistema della FP”, i successivi accordi stipulati dalle Conferenze Unificate e dalle Conferenze Stato-Regioni e quanto previsto dal DL 276/03 relativamente al “Libretto formativo”.

La Regione Emilia-Romagna garantirà la coerenza del proprio sistema con quanto in materia verrà progressivamente sancito in ambito nazionale.

Il SRFC si collega a quanto elaborato in ambito comunitario, dove il tema della certificazione è connesso a quello della trasparenza.

Sono stati considerati i diversi “dispositivi” prodotti in attuazione della “strategia della trasparenza” (Risoluzione del Consiglio del 3/12/92) e di cui è prevista l’integrazione in un unico strumento denominato Europass (Decisione N. 2241/2004/CE del 15/12/2004).

2. Profilo generale

Il SRFC persegue finalità delineate a partire, oltre che dai riferimenti normativi, dagli orientamenti in proposito definiti e condivisi. Gli oggetti su cui si focalizza costituiscono il primo ambito di concretizzazione di tali orientamenti.

2.1 Obiettivi e orientamenti

Il SRFC ha l'obiettivo di consentire ad un numero ampio e crescente di persone di presentare in modo affidabile le proprie competenze.

La formalizzazione e certificazione consente il riconoscimento delle competenze:

- nel sistema della “istruzione-formazione professionale” come crediti formativi, in base a disposizioni o eventuali accordi che saranno sviluppati tra le componenti del sistema;
- nel mondo del lavoro “...secondo gli orientamenti e le scelte che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, intenderanno effettuare” (D.G. 936/2004).

La formalizzazione e certificazione delle competenze facilita la costruzione di percorsi di sviluppo professionale che le persone, individualmente o con il supporto di appositi servizi, possono definire a partire dalla messa in trasparenza delle competenze possedute e dal confronto tra queste competenze e gli standard del Sistema Regionale delle Qualifiche di riferimento (Repertorio delle Qualifiche e relative Unità di competenza).

La certificazione delle competenze costituisce, come definito dalla L.R. 12/03 e come più volte esplicitato dagli orientamenti comunitari, un diritto delle persone.

La realtà emiliano-romagnola è caratterizzata da una diffusa partecipazione di persone (e tra queste, di adulti) a percorsi formativi, così come sollecitato dagli orientamenti europei alla “Long life learning” e da una elevata qualità del sistema produttivo, che chiede e produce competenze professionali distintive.

In tale quadro si pone la necessità di attuare dispositivi che mettano in trasparenza le competenze e ne “attestino” l'effettivo possesso da parte delle persone, secondo procedure rigorose, trasparenti, condivise.

La formalizzazione e certificazione delle competenze è rilevante per coloro che partecipano a percorsi formativi, alla conclusione dei quali possono conseguire documenti che riportano le competenze apprese.

E' inoltre rilevante per coloro che, sul mercato del lavoro, presentano fisionomie professionali ed esperenziali differenti e che possono veder valorizzate le competenze

acquisite attraverso i diversi e individuali percorsi lavorativi e/o informali e/o di apprendimento formale.

Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze ha in esito il conferimento di documenti formali e, come sopra indicato, dovrà riguardare un numero ampio e crescente di persone.

Per assicurare che quanto in esito al processo attesti l'effettivo possesso di competenze da parte delle persone, conferendo così a ciascuno un documento “valido”, è necessario che il processo sia realizzato in modo rigoroso in ogni sua parte e che i soggetti attuatori del processo, definiti e regolati dalla Regione, siano in grado di assicurare correttezza e competenza.

Inoltre, per garantire l'esercizio effettivo del diritto da parte di un numero ampio e crescente di persone, è necessario che il processo preveda possibilità di “accompagnamento” delle persone alla costruzione del percorso che porta all'acquisizione dei documenti rilasciati e che i soggetti operino con attenzione al singolo, alle sue condizioni e alle sue richieste.

La struttura del processo di “Formalizzazione e Certificazione delle competenze” e i soggetti che ne assicurano l'attuazione sono definiti in funzione degli orientamenti sopra indicati.

2.2 Gli oggetti della “Formalizzazione” e della “Certificazione”

Oggetto della “Formalizzazione” e della “Certificazione” sono le competenze “comunque acquisite” dalle persone.

Le competenze “comunque acquisite” comprendono sia le competenze apprese in percorsi formativi, sia le competenze apprese in percorsi professionali, attraverso l'esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o in situazioni di apprendimento formale.

La Formalizzazione e Certificazione delle competenze si effettua in riferimento a Standard professionali: le competenze oggetto di questo processo sono pertanto rilevate, misurate e valutate rispetto a quelle presenti nel repertorio del “Sistema regionale delle qualifiche”.

Gli standard professionali sono aggiornati periodicamente secondo i criteri e le modalità previste nella “procedura sorgente” del “Sistema regionale delle qualifiche” (SRQ).

Nel caso in cui:

- le competenze corrispondano ad una o più UC o all'insieme delle UC che compongono una qualifica, alla persona viene rilasciato un *Certificato di Unità di competenza* o una *Qualifica*;
- le competenze corrispondano parzialmente ad una o più UC, alla persona viene rilasciata una *Scheda conoscenze e capacità*.

3. Articolazione

Gli elementi costitutivi del SRFC sono il “processo”, attraverso cui il sistema trova attuazione, e i “soggetti” che su tale processo operano.

3.1 Il processo

Il processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze interessa:

- persone iscritte e che hanno partecipato ad un percorso formativo che preveda in esito il rilascio di un documento di formalizzazione e certificazione;
- persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento formale, interessate ad ottenere un documento di formalizzazione e certificazione.

E’ articolato nelle seguenti fasi:

- Acquisizione della richiesta di formalizzazione e certificazione

Fase sempre presente, che corrisponde all’avvio del processo, finalizzata a:

chiarire alle persone interessate al processo di formalizzazione e certificazione delle competenze il significato del processo, la sua articolazione, le sue regole, i suoi output e il loro valore (Qualifica, Certificato di UC, Scheda conoscenze e capacità), al fine di favorire la loro consapevole partecipazione alle diverse attività.

- Accertamento tramite evidenze

Fase sempre presente, finalizzata a:

valutare, mediante un’analisi di evidenze (definibili come “prove” di conoscenze e capacità esercitate, rapportabili agli standard previsti dal SRQ) se le persone sono nelle condizioni di poter accedere all’accertamento tramite esame, il cui superamento è obbligatorio per ottenere una Qualifica, un certificato di UC, oppure se può essere loro rilasciata una Scheda in cui si formalizzano le conoscenze e capacità esercitate rapportabili al SRQ.

- Accertamento tramite esame

Fase che si attiva nel caso in cui si certifichino competenze corrispondenti ad UC o qualifiche e che ha in esito il conferimento di un Certificato di UC o di una Qualifica. E’ finalizzata a:

accertare che la persona, messa in situazione, eserciti in modo soddisfacente rispetto agli indicatori del SRQ, le competenze corrispondenti ad una o più UC o ad una qualifica.

- Adempimenti amministrativi collegati al rilascio dei documenti di formalizzazione certificazione

Fase sempre presente, attraverso cui vengono rilasciati i documenti in cui sono formalizzate e certificate le competenze possedute. E' finalizzata a:

rilasciare alla persona una Qualifica o un Certificato di UC o una Scheda di formalizzazione di conoscenze e capacità.

La Scheda viene rilasciata a persone che hanno interrotto un percorso formativo o a persone che hanno maturato esperienza in contesti lavorativi e/o informali qualora non siano nelle condizioni di accedere all'accertamento tramite esame, ma possiedano elementi di competenza corrispondenti parzialmente ad una o più UC.

- Consulenza individuale

Fase che accompagna l'attuazione del processo e consiste in un servizio erogato a coloro che ne hanno la necessità. E' finalizzata a:

fornire un supporto, su richiesta, alle persone che consenta di:

- nel caso in cui la richiesta riguardi persone iscritte ad un percorso formativo (presumibilmente in difficoltà): *renderle consapevoli circa il tipo di formalizzazione o certificazione che potrebbero ottenere nel caso di interruzione del percorso formativo, cercando di motivarle alla prosecuzione, proponendo eventualmente percorsi formativi alternativi;*
- nel caso in cui la richiesta riguardi persone dotate di esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento formale: *prepararle all'accertamento tramite evidenze producendo la necessaria documentazione.*

I criteri di valutazione e le specifiche modalità di attuazione del processo sono comuni per le due categorie di soggetti interessati.

Il processo è percorribile dalle persone in modo differenziato ed in momenti diversi della vita.

A seconda che l'accertamento avvenga esclusivamente tramite evidenze o anche attraverso esame è previsto vengano rilasciate due attestazioni distinte:

- *Scheda conoscenze e capacità*, in cui si formalizzano elementi di UC. Si rilascia nel caso in cui la persona possieda conoscenze e capacità (sempre riferite agli standard professionali del SRQ) ma non l'insieme di una o più UC;
- *Certificato di competenze o Qualifica*, in cui si certificano, a seguito di superamento di un esame, l'insieme delle capacità e conoscenze riferite a singole UC o ad una qualifica.

3.2 I soggetti impegnati nell’attuazione

Le strutture che gestiscono il processo

La Regione, a fronte della configurazione che assumerà la domanda di formalizzazione e certificazione delle competenze e che sarà rilevata da un apposito monitoraggio, definirà, in accordo con le parti sociali, il profilo del sistema di attuazione ed autorizzerà i soggetti a farne parte purché in possesso dei requisiti definiti.

L’attuazione del processo precedentemente descritto è attribuita, in prima applicazione, ai “Soggetti accreditati” del sistema formativo, titolati per legge (L.R. 12/03) a svolgere questa funzione e investiti istituzionalmente del compito di produrre saperi professionali.

In raccordo con le Amministrazioni provinciali potranno essere valutate iniziative di attivazione del processo di formalizzazione delle competenze presso i servizi per l’impiego, in risposta a specifiche richieste di cittadini

Possono gestire il processo anche enti non accreditati che abbiano sviluppato un’attività formativa correlata agli standard del SRQ ed ottenuto dalla Regione o dalle Province una specifica autorizzazione alla “formalizzazione e certificazione delle competenze” in esito a tale attività (L.R.12/03, art. 34).

Nel caso in cui si riscontrassero particolari esigenze di formalizzazione e certificazione delle competenze da parte di persone provenienti dal mondo del lavoro, la Regione potrà autorizzare altri soggetti (per es. imprese formative) che dovranno dimostrare di possedere i requisiti preventivamente definiti.

I “Soggetti accreditati” rappresentano, nel territorio, luoghi conosciuti, identificati con tipologie di formazione o di competenze, strutturalmente in grado di operare in logica di servizio. Inoltre, per le persone che provengono da percorsi formativi, sono soggetti in grado di assicurare rapidità e semplicità di accesso e fruizione della certificazione.

Questi enti, che svolgono attività formative finalizzate al conferimento di certificati (competenze o qualifica) realizzano, oltre a queste attività, le seguenti fasi previste dal processo di “Formalizzazione e Certificazione delle competenze” e cioè:

- Accoglimento della richiesta;
- Formalizzazione delle conoscenze e delle capacità;
- Certificazione delle competenze.

Realizzano inoltre le attività di “Consulenza individuale” necessarie a supportare le persone, in particolare quelle che vengono dal mondo del lavoro, nella costruzione del percorso che porta alla formalizzazione e alla certificazione delle competenze.

Le attività inerenti il processo di “Formalizzazione e Certificazione delle competenze” vengono realizzate in relazione alle iniziative formative programmate e vengono preventivamente autorizzate dalla Regione.

Gli enti accreditati del sistema formativo o quelli che hanno ottenuto una specifica autorizzazione alla “formalizzazione e certificazione delle competenze” in esito ad attività

formativa, svolgono le attività previste dal processo sia per i partecipanti ai corsi da essi stessi gestiti, assicurando la connessione tra attività formative e attività di accertamento, sia per coloro che provengono dal mondo del lavoro.

Per coloro che hanno esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento formale, gli enti assicurano la realizzazione del processo in riferimento alle competenze che si riferiscono alla stessa area professionale entro cui si svolgono le attività formative. In questo caso, l'accertamento tramite evidenze o tramite esame viene programmato dall'ente tenendo conto dei vincoli organizzativi ed economici presenti.

Qualora si rilevi la necessità di realizzare attività di formalizzazione e certificazione di competenze per queste persone e in relazione ad aree professionali/qualifiche per le quali l'ente non effettua di norma o non ha in corso attività formative, quelle attività saranno realizzate dall'ente a fronte di specifica autorizzazione regionale.

Nel caso in cui si riscontrassero particolari esigenze di formalizzazione e certificazione di competenze da parte di queste persone, la Regione può autorizzare anche altri soggetti che dovranno dimostrare di possedere i requisiti che la Regione stessa definirà in accordo con le Parti sociali.

Le autorizzazioni vengono rilasciate, in fase di prima applicazione del sistema, dalla Regione, anche al fine di monitorare l'andamento del processo, la qualità delle prestazioni messe in atto dai soggetti coinvolti, le richieste di formalizzazione e certificazione di competenze di persone che hanno esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento formale.

La realizzazione del processo di “Formalizzazione e Certificazione delle competenze” è affidata a due diversi ruoli, distinti per funzioni, competenze, responsabilità.

Il “Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze”.

Il ruolo che rappresenta il riferimento procedurale e organizzativo per l'attuazione dell'intero processo è rappresentato dal “Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze”.

Già previsto dall'attuale sistema di accreditamento, ha la responsabilità di assicurare che l'intero processo venga realizzato nel rispetto delle procedure previste e con attenzione alle esigenze e alle caratteristiche delle persone.

Le funzioni svolte sono:

- assicurare completezza e correttezza delle informazioni trasmesse in fase di pubblicizzazione dell'intervento formativo (competenze previste al termine del corso, modalità di formalizzazione e certificazione, documenti rilasciati al termine e relativa spendibilità) e siglare i contratti formativi;
- garantire l'omogeneità dei processi di formalizzazione e certificazione delle competenze realizzati in diverse edizioni e/o in sedi diverse;

- nominare gli esperti per l'accertamento tramite evidenze;
- istituire la commissione per lo svolgimento dell'esame e comunicarne l'istituzione all'amministrazione responsabile del piano; assicurare la disponibilità ai commissari d'esame delle informazioni provenienti dall'accertamento tramite evidenze e di tutto quanto può risultare utile per l'espletamento dell'esame;
- firmare i documenti rilasciati (le schede di conoscenza e capacità, insieme all'esperto che ha realizzato l'accertamento tramite evidenze; i certificati, insieme al presidente della commissione d'esame).

Il “Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze” possiede competenze tecnico – professionali relative alla gestione del processo, alla relazione con l'utente, alle norme e alle procedure amministrative pertinenti.

Le sue competenze sono definite secondo gli standard del SRQ e coerentemente certificate.

I soggetti formativi nominano il proprio Responsabile e lo comunicano alla Regione che lo inserisce in uno specifico “elenco regionale”.

La presenza del Responsabile costituisce requisito per l'autorizzazione da parte della Regione allo svolgimento delle attività previste dal processo di “Formalizzazione e Certificazione delle competenze”.

Gli “esperti”

L'altro ruolo cui è affidata la realizzazione del processo è quello degli “esperti” che effettuano la “valutazione delle competenze”.

Gli esperti sono di due tipi:

- un primo tipo di esperti si caratterizza per possedere competenze riferibili ad aree professionali (ed eventualmente a specifiche qualifiche) maturate nel sistema del lavoro o delle professioni;
- un secondo tipo di esperti è costituito da persone che possiedono competenze riferibili ai processi valutativi. Si tratta di esperti che hanno maturato le competenze nell'ambito del sistema formativo e operano, di norma, presso il centro che gestisce il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze.

L'esperto di processi valutativi effettua l'accertamento tramite evidenze per cui si avvarrà, se necessario, del supporto di un esperto di area professionale.

Una “commissione” composta di esperti di area professionale/qualifica e di un esperto di processi valutativi effettua l'accertamento tramite esame.

Gli esperti svolgono una funzione “per conto” della Regione e sono responsabili della corretta applicazione delle procedure previste per l'accertamento tramite evidenze e l'accertamento tramite esame.

Gli elenchi degli esperti

Per svolgere la funzione prevista, gli esperti, sia interni che esterni, fanno parte di “elenchi” gestiti dalla Regione.

La Regione definisce i requisiti che gli esperti devono possedere, gestisce il processo di costruzione e manutenzione degli elenchi e li decreta.

Per quanto riguarda l'elenco regionale degli “esperti di area professionale”, la Regione stabilisce i requisiti che entrambe le tipologie di esperti devono possedere (competenze tecnico professionali associate ad un certo numero di anni di esperienza lavorativa).

Attraverso una procedura aperta di evidenza pubblica vengono acquisiti i nominativi di coloro che si candidano a far parte dell'elenco regionale degli esperti.

I candidati specificano sin dall'inizio rispetto a quale area e/o figura si candidano.

Un nucleo di valutazione istituito presso la Regione e composto da rappresentanti delle Province e della Regione, effettua uno screening iniziale delle candidature mediante una verifica del possesso dei requisiti formali e, successivamente, un accertamento delle competenze.

Coloro che possiedono i requisiti richiesti vengono inseriti nell'elenco regionale che viene quindi decretato.

L'elenco viene periodicamente aggiornato secondo modalità da definire ma che ne assicureranno il carattere “aperto”.

Per quanto riguarda gli elenchi degli esperti di processi valutativi, la Regione stabilisce i requisiti che gli esperti nominati dagli enti devono possedere per poter far parte della commissione esaminatrice.

Il Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze nomina il commissario interno verificando che la persona possieda tutti i requisiti richiesti dalla Regione (competenze tecnico professionali eventualmente associate ad esperienza lavorativa) e comunica alla Regione il nominativo.

La Regione, in base alle comunicazioni acquisite, valuta il curriculum e compone l'elenco regionale degli esperti di processi valutativi che viene periodicamente aggiornato.

Il ruolo della Regione

In riferimento al SRFC la Regione svolge una funzione di indirizzo, regolazione, monitoraggio e supporto all'applicazione del sistema.

La Regione *indirizza* il sistema, nel senso che ne definisce le caratteristiche e modalità di funzionamento.

Regola il sistema, autorizzando gli enti allo svolgimento delle attività, stabilendo i criteri per costituzione degli elenchi regionali dei componenti delle commissioni, gli standard di riferimento e le modalità di sua alimentazione (Repertorio UC RER), il format “minimo” di alcuni strumenti utilizzati nel processo di certificazione e le relative modalità di revisione, il format dei documenti rilasciati e le relative modalità di revisione.

Monitora il funzionamento del sistema e in particolare effettua statistiche sul funzionamento del sistema, realizza audit periodici, realizza controlli a campione, acquisisce reclami inerenti disfunzioni, assume provvedimenti finalizzati a garantire la correttezza.

Supporta l'applicazione del sistema mediante lo sviluppo di azioni finalizzate all'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione e iniziative finalizzate alla qualificazione di alcune figure-chiave del sistema (Responsabili della formalizzazione e certificazione, esperti).

La Regione, inoltre, assicura la registrazione, archiviazione e riproducibilità delle informazioni rilevanti ai fini di utilizzo da parte del cittadino delle schede e dei certificati rilasciati.

In fase di prima applicazione le funzioni sopra indicate sono svolte dalla Regione; successivamente, specifiche funzioni potranno essere delegate alle Province secondo quanto verrà a proposito stabilito.

4. Specifici elementi

Il SRFC prevede due forme di accertamento, che prevedono attività e risultati differenti: l'accertamento tramite evidenze e l'accertamento tramite esame.

4.1 L'accertamento tramite evidenze

Le evidenze sono delle “prove” di conoscenza e capacità esercitate, rapportabili agli standard del SRQ.

Esse si connotano in modo diverso a seconda che siano state acquisite in esito ai percorsi formativi oppure attraverso l'esperienza (maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni rilasciate in esito a percorsi di apprendimento formali).

L'accertamento tramite evidenze è una fase del processo di formalizzazione e certificazione delle competenze propedeutica alla formalizzazione delle competenze su scheda ed all'accertamento tramite esame.

Si tratta di una fase che, indipendentemente dal fatto che riguardi persone che provengano da un percorso formativo di cui vanno accertate le competenze in esito oppure persone di cui vanno accertate le competenze acquisite attraverso esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento formale, è *sempre* presente nel processo.

Ai fini dell'accertamento le evidenze vengono riportate in un dossier:

- il *dossier delle evidenze da percorso formativo*, prodotto dal soggetto gestore dell'intervento utilizzando un apposito format allo scopo predisposto; nel dossier sono indicate le *evidenze rapportabili agli standard previsti dal SRQ* (prove di verifica che permettono di apprezzare gli apprendimenti previsti in esito al modulo o unità formativa messe in diretta relazione con gli standard di riferimento del percorso formativo costituiti dal SRQ);
- il *dossier delle evidenze da esperienza*, prodotto dalla persona interessata alla formalizzazione e certificazione delle competenze con il supporto previsto nella fase di consulenza individuale; nel dossier, anche in questo caso avendo un format appositamente predisposto, sono indicate le evidenze rapportabili agli standard previsti dal SRQ rispetto a cui è richiesta la formalizzazione e certificazione delle competenze.

4.2 L'accertamento tramite esame

La commissione d'esame

L'accertamento delle competenze tramite esame è affidato ad una commissione appositamente costituita.

La commissione è la stessa sia nel caso di certificazione di competenze acquisite in esito ai percorsi formativi, sia di competenze altrimenti acquisite attraverso esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento formale.

Inoltre, ha la stessa configurazione e segue le stesse regole di funzionamento sia che accerti tramite esame le competenze riferite a singole UC, sia che accerti quelle riferite a qualifiche.

La composizione della commissione

La commissione è composta da tre commissari, di cui due esterni ed uno interno all'ente autorizzato.

I componenti della commissione sono nominati dal Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze dell'ente autorizzato

I commissari esterni, aventi competenze riferibili ad aree professionali/qualifiche, sono individuati secondo una procedura trasparente all'interno di un elenco regionale appositamente costituito e decretato.

Il commissario interno, avente competenze relative ai processi valutativi, è individuato tra le risorse dell'ente.

L'ammissione all'esame

L'ammissione, sia per coloro che provengono dal percorso formativo sia per coloro che provengono dall'esperienza lavorativa, avviene sulla base delle conoscenze e capacità accertate attraverso le evidenze e riportate nella scheda relativa.

Tale scheda costituisce requisito per la partecipazione all'esame.

La nomina della commissione

Il responsabile della certificazione individua, secondo una modalità trasparente, possibilmente assistita da strumenti informatici, i commissari esterni, contattandoli, verificandone la disponibilità, convocandoli per le riunioni preparatorie alla sessione d'esame; contestualmente il Responsabile individua il commissario interno con competenze relative ai processi valutativi.

La commissione si riunisce in prima convocazione, nomina il proprio Presidente e ne informa il Responsabile della formalizzazione e certificazione; questi formalizza la nomina della commissione e del Presidente e invia la comunicazione all'amministrazione competente per piano.

L'amministrazione ha a disposizione dieci giorni lavorativi per recepire la formalizzazione; scaduto questo periodo, in base al principio del silenzio-assenso, la commissione può ritenersi autorizzata a procedere nei suoi lavori.

Le prove di esame

Gli esami consistono in prove pratiche che devono riflettere una simulazione lavorativa-professionale, integrate da colloqui orali.

L'oggetto delle prove pratiche concerne attività osservabili e valutabili ai fini dell'accertamento di una o più UC o della qualifica.

I colloqui sono centrati sulle modalità di svolgimento delle prove pratiche, in particolare nei casi in cui il processo di lavoro, oggetto delle prove, presenti aspetti prevalentemente cognitivi e impliciti e quindi possa rivelarsi opportuno richiedere la verbalizzazione/esplicitazione di alcune attività realizzate e/o la motivazione di decisioni prese.

Possono essere valutate le competenze collegate ad una stessa UC o ad un insieme di UC anche con prove aventi diversi oggetti purché siano tra loro equivalenti, in termini di complessità, applicando, in fase di progettazione delle prove, metacriteri di riferimento allo scopo definiti.

Il funzionamento della commissione

La commissione formalizzata si riunisce e prende visione dei seguenti documenti resi disponibili dal Responsabile della certificazione: standard del SRQ di riferimento per la certificazione; dossier delle evidenze delle persone che provengono dal percorso formativo in cui si specifica quali competenze del SRQ siano state acquisite o dossier delle evidenze delle persone che non provengono dal percorso formativo; eventuali altre da specificare.

Prende inoltre visione delle attrezzature disponibili.

Sulla base di quanto rilevato, la commissione individua l'oggetto delle prove di esame ed i criteri per definire l'accettabilità della prestazione. Oggetto e criteri devono essere adeguati ad accettare le competenze dei candidati, indipendentemente dalla loro provenienza e in coerenza con gli standard rappresentati dal SRQ.

La commissione affida la progettazione di dettaglio delle prove (almeno due batterie omogenee tra loro) al commissario avente competenze nei processi valutativi; esamina, in una successiva sessione, le prove progettate, le modifica e/o le approva.

La valutazione

L'esame si conclude con una valutazione di idoneità al conseguimento, a seconda dei casi, della Certificazione di competenze o di Qualifica.

Nel caso di valutazione di mancata idoneità al conseguimento della Certificazione delle competenze, alle persone viene rilasciata la Scheda relativa alle conoscenze e capacità.

Nel caso di valutazione di mancata idoneità al conseguimento della Qualifica alle persone possono essere conferiti, se le relative competenze sono state accertate, uno o più Certificati di competenze.